UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

COORDINAMENTO AFFARI GENERALI
UFFICIO STATUTO, REGOLAMENTI ED ELEZIONI

IL RETTORE

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

VISTO il D.M. 31 ottobre 2007, n. 544;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTI i D.L.vi 27 gennaio 2012, n. 19, e 30 gennaio 2013, n. 47, e succ. modd.;

VISTO il D.M. 8 febbraio 2017, n. 60, recante "Modifiche al decreto 12 dicembre 2016, n. 987, relativo all'autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio";

VISTO il documento ANVUR 9 giugno 2017, n. 11;

VISTO lo Statuto di Ateneo, ed in particolare l'art. 26;

VISTO il D.R. n. 398 del 5 maggio 2014 con il quale è stato emanato il Regolamento relativo al funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo;

VISTA la delibera del Senato Accademico adottata nella seduta del 20 aprile 2018;

VISTA la conforme delibera del Consiglio di Amministrazione adottata nella seduta del 20 aprile 2018;

DECRETA

Art. 1 – E' emanato il "Regolamento relativo al funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo", il cui testo è allegato al presente provvedimento di cui fa parte integrante (Allegato A), che annulla e sostituisce il Regolamento emanato con il D.R. n. 398 del 5 maggio 2014.

Art. 2 – Il Regolamento di cui all'art. 1 entra in vigore dal giorno 1° luglio 2018.

IL RETTORE
Prof. Gianmaria PALMIERI

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)

Allegato "A" al D.R. n. 513 *del* 22 GIU. 2018

Regolamento relativo al funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo (PQA) dell'Università degli Studi del Molise ai sensi della L. 240/2010, del Decreto Legislativo n. 19 del 27 gennaio 2012, del D.M. n. 47/2013, art. 9, co. 1, lett. E, ed allegati nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto dell'Università degli Studi del Molise all'art. 26 e dalle altre norme vigenti.

Art. 2 - Finalità del Presidio della Qualità di Ateneo

1. Il Presidio ha la finalità di curare la supervisione dello svolgimento adeguato ed uniforme delle procedure di assicurazione della qualità (AQ) e di accreditamento dell'Ateneo, proponendo strumenti comuni ed attività formative ai fini della loro applicazione, nonché di fornire supporto ai Presidenti dei corsi di studio ed ai Direttori di Dipartimento per le attività comuni.
2. Il Presidio della Qualità di Ateneo svolge una funzione tecnico-operativa di raccordo tra Organi Centrali (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione di Ateneo) ed Organi Periferici (Dipartimenti, Corsi di Studio e Commissioni Paritetiche docenti-studenti) per la gestione dei processi per l'AQ in relazione alle attività formative, didattiche e di ricerca.
3. Rientrano, pertanto, tra le funzioni del PQA correlate alle attività formative:
   - organizzazione e verifica dello svolgimento delle procedure di AQ e di accreditamento per le attività didattiche;
   - organizzazione e verifica delle attività del Riesame dei Corsi di Studio;
   - organizzazione, gestione e verifica dei flussi informativi da e per il Nucleo di Valutazione e le Commissioni paritetiche docenti-studenti, svolgendo un ruolo di raccordo tra questi, i Dipartimenti ed i Corsi di Studio;
   - valutazione dell'efficacia degli interventi di miglioramento e delle loro effettive conseguenze nell'ambito del sistema di qualità;
   - organizzazione delle attività necessarie ad affiancare i Corsi di studio per la compilazione della (Scheda Unica Annuale) SUA-CdS e dei Riesami Annuali (RAR).
4. Sono, inoltre, funzioni del PQA correlate alle attività di ricerca:
   - organizzazione delle attività necessarie e affiancare i Dipartimenti per la compilazione della Scheda Unica Annuale della Ricerca (SUA-RD);
   - organizzazione e verifica dello svolgimento delle procedure di AQ per le attività di ricerca;
   - organizzazione e verifica dei flussi informativi da e per il Nucleo di Valutazione di Ateneo.
5. Il Presidio è, in ogni caso, il punto di riferimento d'Ateneo per tutte le questioni che riguardano il Sistema Qualità.

Art. 3 - Il Presidio della Qualità di Ateneo come Sistema di AQ

1. Il Presidio provvede, a porre in essere ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente e dalle direttive diramate, in particolare dal MIUR e dall'ANVUR.

2. Per tutto ciò che non è disciplinato nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge, allo Statuto dell'Università ed, in particolare, all'art. 26 e ai Regolamenti di Ateneo.

Art. 4 - Composizione

1. Il PQA è composto da un minimo di quattro ad un massimo di otto membri, nominati dal Senato Accademico, su proposta del Rettore.
2. I componenti del PQA devono possedere competenze di valutazione tali da garantire lo sviluppo e il mantenimento del sistema di Qualità di Ateneo e sovraintendere alla correttezza, alla completezza e alla puntualità delle procedure operative per l'assicurazione della qualità (AQ).
3. I componenti del PQA sono scelti tra i docenti di ruolo, il personale tecnico-amministrativo e gli studenti dell'Ateneo. Il Presidente è docente di ruolo dell'Ateneo nominato dal Senato Accademico e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Senato Accademico.

   Lo studente è designato dal Consiglio degli studenti.
4. I componenti del PQA durano in carica tre anni, al termine dei quali possono essere riconfermati.
5. Allo scopo di affrontare specifiche questioni, il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni con voto consultivo il Delegato del Rettore alla Valutazione, il Delegato del Rettore alla Didattica o altri Delegati o Dirigenti dell'Amministrazione.

Art. 5 - Presidente e Segretario

1. Il Presidente del PQA svolge le seguenti funzioni:
   - promuove e coordina le attività del PQA, assicurando il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento;
   - convoca e presiede le sedute, fissandone l'ordine del giorno;
   - annualmente e su richiesta, relaziona al Rettore, al Senato Accademico e al Nucleo di Valutazione in merito all'attività del PQA;
   - previo parere conforme del PQA, amministra le risorse che siano eventualmente nelle disponibilità del PQA;
   - in caso di assenza o impedimento le funzioni vicarie possono essere svolte da un membro del Presidio della Qualità di Ateneo di volta in volta designato dal Presidente.
2. Le funzioni di Segretario del PQA sono affidate ad un funzionario dell'Ufficio di Supporto, che partecipa alle sedute ed ha l'esclusivo compito di curare gli atti di convocazione e di verbalizzazione delle sedute, nonché gli atti conseguenti alle delibere assunte.
3. Il verbale, sottoscritto almeno dal Presidente, è approvato nella seduta successiva. Le delibere e/o pareri, anche acquisiti telematicamente, urgenti e necessari possono essere approvati "seduta stante".
4. I verbali delle sedute del Presidio, dopo l'approvazione, sono pubblici e sono comunicati alle strutture che siano oggetto di specifica considerazione.
5. Gli atti del Presidio sono pubblici e il Presidente cura la trasmissione delle delibere adottate agli Organi interessati.

Art. 6 - Modalità di funzionamento

1. Il PQA si riunisce ogni volta che sia necessario al fine dell'assolvimento delle sue funzioni.
2. Il PQA è convocato dal Presidente, mediante comunicazione scritta per posta elettronica o con ogni altro mezzo idoneo, almeno cinque giorni prima della data della riunione, fatti salvi giustificati motivi di urgenza.
3. Per ogni riunione deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Il verbale necessita di approvazione, che può essere effettuata seduta stante, anche per i singoli punti o nella seduta successiva.
4. Il verbale deve essere inviato agli Organi di Ateneo e alle strutture di Ateneo interessati. Estratti di verbale devono essere comunicati, anche mediante invio telematico, agli uffici dell'Ateneo affinché adottino e/o attuino i provvedimenti di specifico interesse.
5. Le sedute del Presidio della Qualità sono valide quando
   a) tutti i componenti siano stati regolarmente convocati;
   b) risulti presente la maggioranza dei componenti, tenuto conto degli assenti giustificati e, comunque, in numero non inferiore a tre. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Tutti i componenti del PQA sono tenuti alla riservatezza sugli atti connessi alla loro attività, anche dopo la fine del loro incarico.
7. I componenti del PQA sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni formalmente convocate e non possono delegare altri in proprio luogo.

   Il Presidio può esprimere pareri anche per via telematica ratificando i medesimi nella prima seduta utile.
7. Il Presidente presiede le adunanze o, in sua assenza, un altro membro del Presidio della Qualità di Ateneo indicato dal Presidente stesso.
8. Le sedute del Presidio non sono pubbliche. Per la discussione di argomenti di particolare interesse, il Presidente può chiedere la presenza e l'intervento di figure esterne con competenze specifiche rispetto all'argomento trattato. Partecipa alle riunioni il personale tecnico/amministrativo di supporto.

Art. 7 - Risorse

1. Il PQA gode di piena autonomia operativa. A tal fine, l'Ateneo garantisce, attraverso la presenza di un Funzionario Amministrativo il necessario supporto tecnico, amministrativo e logistico, il diritto di accesso ai dati e a tutte le informazioni utili e/o necessarie allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, riguardanti i docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo nonché l'accesso riservato alle banche dati ministeriali per le procedure di accreditamento e valutazione, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
2. Per lo svolgimento delle proprie attività, al PQA è garantita attraverso un Ufficio di supporto, adeguata disponibilità di risorse umane, logistiche e strumentali.

Art. 8 - Disposizioni finali

1. Proposte di modifica al presente regolamento possono essere formulate dal Senato Accademico ovvero

dal PQA a maggioranza assoluta dei componenti e successivamente inviate al Senato Accademico per l'approvazione.

Art. 9 - Disposizioni generali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni di legge, allo Statuto, al Regolamento Generale di Ateneo e ai Regolamenti dell'Università degli Studi del Molise.